



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO GIUSTIZIA SPORTIVA

COMUNICATO UFFICIALE N. 6

Roma, 3 novembre 2016

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE ARTISTICO ANNO SPORTIVO 2016

SCIoglimento DEL VINCOLO

Il Giudice Sportivo Nazionale

VISTA la richiesta di scioglimento anticipata del vincolo sportivo con la Società Skating Club Edenlandia di Napoli avanzata dai Sigg. Marziliano Vincenzo e Di Vittorio Angela nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Marziliano Donato Mariano tesserato FIHP con la suddetta Società Edenlandia;

RILEVATO che gli istanti Genitori dell'Atleta fanno riferimento al fatto che la residenza degli stessi è situata in un Comune diverso (Ruvo di Puglia) da quello del luogo in cui ha sede la Società di appartenenza del minore (Napoli);

CONSIDERATO che tale situazione non consente all'atleta in questione di svolgere ulteriormente in maniera continuativa e proficua il programma di allenamento, pressoché giornaliero, in quanto la distanza (circa 440 km fra A e R) risulta essere incompatibile con le esigenze scolastiche e di studio, nonché ormai insostenibile dal punto di vista economico;

ESAMINATE anche le argomentazioni espone nella memoria inoltrata dalla società Skating Club Edenlandia dove si contestano alcune inesattezze che sarebbero contenute nella motivazione della richiesta di scioglimento del vincolo ininfluenti, comunque – a parere dello scrivente - ad inficiare il petitum degli istanti;

APPURATO che la situazione oggettiva della distanza fra la residenza dell'atleta e quella della Società è tale da farla ricomprendere nella fattispecie prevista dall'art. 20.4 sub a) del Regolamento Organico FIHP in quanto si concretizza "l'effettivo impedimento al proseguimento dell'attività agonistica a seguito della difformità rilevante dei luoghi di residenza;

CONSIDERATO inoltre che seppur "Nel caso in questione è vero che la residenza" dell'atleta Marziliano "non è stata modificata, ma è pur sempre vero che questa ricade già in altro e diverso Comune. Ciò legittima gli atleti a richiedere lo svincolo nel caso in cui per motivazioni familiari, insindacabili in questa sede, si prenda la decisione di

.../...



trasferirsi, in quanto la ratio della norma è quella di permettere la mobilità degli atleti” (vedi C.U. n. 10 del 7/09/2015 della Corte d’Appello Sportiva);

ACCERTATO che allo svincolo consegue il diritto della Società Edenlandia, così come richiesto nella propria memoria, ad ottenere il premio di addestramento e formazione tecnica, da calcolarsi secondo le modalità di cui all’art. 22 del R.O.;

DELIBERA

- di accogliere la domanda di scioglimento anticipato del vincolo avanzata dai Genitori dell’atleta di minore età Marziliano Donato Mariano nei confronti della Società Skating Club Edenlandia di Napoli;
- di accogliere la richiesta di pagamento dell’indennità e addestramento e formazione tecnica, da calcolarsi secondo le modalità previste dall’art. 22 del Regolamento Organico e dalle norme applicate dal Consiglio Federale con delibera n. 109 del 25/06/2016, per un ammontare di euro 1.300,00;
- di rimandare, per quanto riguarda le altre pretese economiche avanzate dalla Società, agli accordi intercorsi tra la medesima Società e l’atleta Marziliano.

F.to Il Giudice Sportivo Nazionale
(Dott. Marcello Bicini)